

## AVVISO – MISURA B

### Disposizioni Attuative della l.r. 23/2004 Interventi di sostegno al sistema della formazione professionale

#### 1. INTERVENTI AMMISSIBILI

Gli interventi ammissibili ai sensi della l.r. 23/2004 sono destinati alla ristrutturazione ed adeguamento dell'offerta formativa professionale della Regione Liguria attraverso il sostegno a progetti di investimento degli Enti di formazione. Sono pertanto ammissibili ad agevolazione i programmi di investimento, avviati anche nei sei mesi precedenti la domanda di agevolazione e/o costituiti anche dalla sommatoria di più investimenti, purchè riconducibili ad un unico intervento generale finalizzato ad apportare migliorie significative, da realizzare in una sede operativa ubicata sul territorio della Regione Liguria, di importo non inferiore a 20.000,00 Euro e nei limiti di spesa di cui al punto 9, volti all'acquisto e/o ristrutturazione delle sedi delle agenzie formative ed al miglioramento della sicurezza, della qualità e dell'innovazione tecnologica. Tutti gli interventi devono essere già definiti al momento della presentazione della domanda, con un progetto dettagliato dell'investimento previsto e devono essere realizzati entro il termine finale assegnato nel provvedimento di concessione, e comunque non oltre il termine massimo di 18 mesi dalla data di comunicazione di concessione dell'agevolazione.

#### 2. BENEFICIARI

Possono presentare domanda di agevolazione gli Enti di formazione con sede/i operativa/e, ubicata/e sul territorio della Regione Liguria ed in regola con le procedure di accreditamento per una o più tipologie di attività (attività riferite all'ex obbligo formativo, formazione superiore, formazione continua e permanente, area dello svantaggio e fasce deboli) in maniera piena o condizionata, ai sensi del Decreto Ministeriale 25 maggio 2001 n. 166, della deliberazione di Giunta regionale n. 1219 del 25/10/2002, della deliberazione di Giunta regionale n. 1646 del 24/12/2002 nonché della deliberazione di Giunta regionale n. 567 del 07/06/2004 e successive modifiche ed integrazioni.

#### 3. AGEVOLAZIONI

Le agevolazioni previste consistono in un **contributo in c/interessi**, pari all'80% del tasso base comunitario (maggiorato di un punto percentuale in conformità a quanto stabilito dal Decreto del Ministero dello Sviluppo Economico del 10/07/2005 e s.m. e i.), su un finanziamento di importo massimo pari al 100% delle spese di investimento di cui al punto 9 e comunque non superiore ad un massimale di euro 750.000, concesso da Banche, di cui all'art. 13 del D. Lgs. 385/1993, che hanno sottoscritto, o che sottoscriveranno in data precedente alla presentazione della domanda di agevolazione da parte del beneficiario, la convenzione con F.I.L.S.E. ai sensi del presente avviso. L'elenco delle Banche è reperibile sul sito F.I.L.S.E. e suscettibile di aggiornamenti.

Il finanziamento bancario può prevedere un periodo di preammortamento – che non beneficia di agevolazioni contributive - ed avere durata pari o superiore a quattro anni. Il contributo in c/interessi riconosciuto a titolo di agevolazione viene in ogni caso calcolato sviluppando un piano di ammortamento standard con le seguenti caratteristiche:

- importo: pari al 100% dell'investimento ammesso o, se minore, pari al 100% del finanziamento concesso dalla banca;
- durata: 4 anni;
- rate: costanti semestrali posticipate;
- tasso di interesse: tasso base comunitario, vigente alla data di stipula del finanziamento bancario, maggiorato di un punto percentuale in conformità a quanto stabilito dal Decreto del Ministero dello Sviluppo Economico del 10/07/2008 e successive modifiche ed integrazioni.
- Il contributo definitivo viene calcolato al momento dell'erogazione dell'agevolazione atualizzando il contributo calcolato come sopra al tasso base comunitario vigente

alla data di liquidazione del contributo stesso maggiorato di un punto percentuale in conformità a quanto stabilito dal Decreto del Ministero dello Sviluppo Economico del 10/07/2008 e successive modifiche ed integrazioni, ed erogato in unica soluzione alla banca finanziatrice che provvederà ad accreditarlo all'Ente beneficiario entro 30 giorni dal versamento del contributo da parte di F.I.L.S.E..

La Banca può acquisire, a supporto dell'operazione di finanziamento a tutela del proprio credito, garanzie reali, personali o di organismi di garanzia collettiva fidi.

In alternativa il finanziamento può essere richiesto e concesso direttamente da F.I.L.S.E. ad un tasso dello 0,5% annuo e nella misura massima del 100% delle spese di investimento ammesse di cui al punto 9 e comunque per un importo non superiore a Euro 300.000,00 da rimborsarsi a rate costanti semestrali posticipate.

La durata del rimborso del finanziamento è fissata in otto anni per gli investimenti in cui sia anche compreso l'acquisto del suolo e la costruzione di un immobile e/o l'acquisto di un immobile già costruito e in cinque anni per tutte le altre tipologie di spesa indicate al punto 9, ai quali potrà essere sommato un periodo di preammortamento non superiore a quello fissato per la realizzazione dell'investimento che in ogni caso non dovrà superare i 18 mesi dalla data di comunicazione di concessione dell'agevolazione.

La concessione del finanziamento è effettuata previo rilascio di idonee garanzie personali e/o reali o di fidejussioni bancarie o assicurative o rilasciate da Enti pubblici o da Consorzi di garanzia collettiva fidi, finalizzate alla restituzione del prestito.

Possono essere richiesti a F.I.L.S.E. altri finanziamenti da parte dello stesso Ente solo dopo il totale rimborso del finanziamento precedentemente ottenuto ed erogato sulla presente misura.

#### 4. REGIME DI AIUTO E CUMULABILITA'

Le agevolazioni di cui al punto 3 sono concesse, nel limite delle disponibilità dei fondi così come meglio specificato al punto 6 del presente avviso, secondo il regime "de minimis" (Regolamento CE n. 1998/2006, relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del Trattato CE sugli aiuti di importanza minore pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale CE n. 379/5 del 28/12/2006).

Ai sensi del Regolamento sopra citato l'importo complessivo degli aiuti in "de minimis" accordato ad un medesimo soggetto non può superare 200.000 Euro nell'arco dei tre esercizi finanziari.

A tal fine l'ente beneficiario assume l'onere di verificare che qualsiasi aiuto supplementare, sempre a titolo di "de minimis", non comporti il superamento del predetto limite di 200.000 Euro e di comunicare, all'atto della presentazione della domanda (vd. Allegato 1B), informazioni esaurienti su eventuali altri aiuti in "de minimis" ricevuti nell'arco dei tre esercizi finanziari (soggetto concedente, data di concessione e importo).

Ai fini del rispetto di tale norma,

- l'aiuto relativo all'agevolazione corrisponde al contributo definitivo effettivamente erogato qualora venga effettuato tramite un finanziamento bancario.
- l'aiuto relativo all'agevolazione, qualora venga effettuato tramite un finanziamento concesso direttamente da F.I.L.S.E., viene calcolato attualizzando, alla data di concessione del finanziamento, la differenza tra il costo in termini di interessi che l'Ente sosterebbe reperendo il finanziamento a condizioni di mercato (ad un tasso stabilito convenzionalmente pari al tasso di interesse base comunitario, in vigore al momento della concessione dell'agevolazione medesima da parte di F.I.L.S.E. maggiorato di un punto percentuale in conformità a quanto stabilito dal Decreto del Ministero dello Sviluppo Economico del 10/07/2008 e successive modifiche ed integrazioni) ed il minor costo per interessi effettivamente sostenuto grazie alla concessione del finanziamento alle condizioni agevolate previste dall'avviso.

Gli interventi oggetto di agevolazione non possono essere oggetto di altri incentivi.

## 5. DISPONIBILITA' E DESTINAZIONI DEI FONDI

Le disponibilità finanziarie sono costituite dallo stanziamento di cui al “Fondo di rotazione del sistema formativo – sostegno a progetti d’investimento” del bilancio regionale, pari a Euro 500.000,00; il tutto al netto dei corrispettivi da attribuire alla F.I.L.S.E. per la gestione del fondo stesso ai sensi dell’art. 1 comma 4 della l.r. 23/2004, nonché dagli interessi maturati sui fondi medesimi e da eventuali somme recuperate dalla Regione Liguria nei confronti degli Enti del sistema formativo per la revoca o riduzione dei finanziamenti concessi, con fondi regionali, per lo svolgimento di attività formativa.

## 6. MODALITA' E TERMINI DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE

Le domande di agevolazione, redatte in bollo e compilate secondo il fac-simile di cui all’allegato 1B a seconda dell’agevolazione richiesta, reperibile presso la F.I.L.S.E. Spa o direttamente presso il sito internet [www.filse.it](http://www.filse.it), devono essere indirizzate a:

Finanziaria Ligure per lo Sviluppo Economico Spa – F.I.L.S.E. Spa  
Via Peschiera 16 – 16122 Genova

Le domande potranno essere presentate a decorrere dalla data del 6/11/2008 e finanziate sino ad esaurimento dei fondi.

Le stesse devono essere trasmesse, a pena di inammissibilità, a F.I.L.S.E. Spa entro i termini stabiliti ed esclusivamente a mezzo raccomandata, devono essere corredate della documentazione di cui al successivo punto 7 e sottoscritte dal legale rappresentante dell’Ente richiedente, ai sensi dell’art. 38, 47 e 76 del D.P.R. 445/2000 (ossia trasmesse unitamente a copia fotostatica di un documento di identità del sottoscrittore in corso di validità).

Sulla busta deve essere apposta la dicitura “DOMANDA DI AGEVOLAZIONE ai sensi della L.R. 23/2004 – Sostegno a progetti di investimento delle agenzie formative”

Gli Enti richiedenti devono indicare la Banca cui hanno inoltrato richiesta di finanziamento per interventi programmati compilando i relativi campi nel frontespizio del modello di domanda di cui all’allegato 1B. Per gli interventi per cui si intende richiedere un finanziamento ad una Banca non si può presentare più di una domanda per anno solare. Per gli interventi per cui si intende richiedere un finanziamento alla F.I.L.S.E. non si può presentare una nuova domanda fintanto che non è stato totalmente rimborsato il precedente finanziamento ottenuto ed erogato.

Ai fini dell’ordine di presentazione delle domande farà fede la data, ora e minuto del timbro postale di spedizione della raccomandata. A tal fine, le domande stesse dovranno pervenire, a pena di inammissibilità, esclusivamente a mezzo posta tramite raccomandata spedita da uffici del Servizio delle Poste Italiane dotati di timbratura automatica con orario di impostazione.

## 7. DOCUMENTAZIONE DA ALLEGARE ALLA DOMANDA

Le domande presentate sia alla Banca che a F.I.L.S.E. devono essere corredate dai seguenti documenti:

- relazione illustrativa, secondo il fac-simile di cui all’allegato 2B, relativa all’organizzazione dell’Ente, delle attività e dell’intervento proposto;
- copia del contratto preliminare di compravendita (in caso di acquisto di immobile);
- copia dei preventivi di spesa a prezzi unitari e, in caso di interventi di carattere edilizio, computo metrico estimativo a prezzi unitari sulla base del più recente prezzo Unioncamere corredati da planimetria in scala adeguata dell’immobile interessato,
- documentazione attestante la disponibilità dell’immobile nel quale viene realizzato l’intervento,
- copia degli ultimi tre bilanci approvati;
- copia della domanda di finanziamento inoltrata alla Banca indicata in domanda, riportante il timbro per ricevuta della Banca medesima, qualora il finanziamento sia richiesto ad una Banca convenzionata. La documentazione di cui sopra deve intendersi obbligatoria ai fini dell’applicazione del punto 8.1 paragrafo 7.

## 8. ISTRUTTORIA DELLE DOMANDE E CRITERI DI

### VALUTAZIONE

#### 8.1 Procedimento amministrativo

L'istruttoria delle domande viene effettuata dalla F.I.L.S.E. S.p.A. con procedura valutativa a sportello. L'ordine cronologico viene determinato dalla data ora e minuto di spedizione delle domande e nel caso di parità dal sorteggio.

Le domande potranno essere trasmesse a decorrere dalla data del 6/11/2008 come specificato al paragrafo 6. Le domande verranno istruite secondo l'ordine di arrivo.

Il procedimento amministrativo relativo alle domande pervenute sarà attuato in conformità alle disposizioni della legge regionale 6/6/1991, n. 8 e del relativo regolamento di attuazione (Reg. regionale 4 luglio 1994 n. 2).

Il primo atto del procedimento è costituito dalla comunicazione dell'avvio dello stesso che il responsabile del procedimento trasmetterà al richiedente entro il decimo giorno successivo al ricevimento della domanda.

Sulla base di quanto disposto dall'art. 2, comma 5, del regolamento regionale n. 2 del 1994 alle domande irregolari o incomplete sarà assegnato, dal responsabile del procedimento, per il perfezionamento un termine perentorio di 15 giorni oltre il quale la domanda sarà considerata inammissibile.

Qualora nel corso dell'istruttoria si renda necessaria l'integrazione dei dati e delle informazioni fornite dal richiedente il responsabile del procedimento, ai sensi dell'art. 2, comma 6, del regolamento regionale n. 2 del 1994, provvederà alla specifica richiesta assegnando un termine perentorio di 15 giorni trascorso il quale il progetto verrà valutato sulla base della documentazione agli atti.

Il richiedente o chiunque abbia interesse, per la tutela di situazioni giuridicamente rilevanti, ai sensi dell'art. 23 e seguenti della legge regionale 6/6/91, n. 8 e successivo regolamento, può esercitare il diritto di accesso ai documenti amministrativi.

#### 8.2 Esame istruttorio

Tutte le domande sono valutate sotto il profilo dell'ammissibilità formale attraverso la verifica dei requisiti di ammissibilità previsti dal presente avviso.

Inoltre le domande ritenute formalmente ammissibili devono anche soddisfare ad almeno una delle seguenti tre condizioni inerenti la loro situazione patrimoniale – economico - finanziaria:

- Patrimonio netto positivo (ultimo bilancio approvato)
- Risultato economico dell'ultimo esercizio approvato positivo o in pareggio
- Somma dei risultati economici degli ultimi tre esercizi approvati positiva

Non si procederà alla verifica di cui sopra nel caso in cui l'Ente presenterà fidejussione bancaria o assicurativa a garanzia del finanziamento

Le risultanze complessive dell'istruttoria di tutte le domande presentate a valere sul presente avviso sono compendiate in un'apposita scheda sottoscritta dal responsabile del procedimento competente e sulla base delle risultanze medesime F.I.L.S.E. assume le relative decisioni in ordine alla concedibilità o meno dell'agevolazione stessa.

Nel caso di finanziamento richiesto ad una Banca convenzionata la decisione viene comunicata all'Ente interessato, e per quel che concerne la quota di contributo in c/interessi anche alla Banca, precisando l'ammontare massimo dell'investimento teorico ammissibile e del contributo concedibile, fermo restando la conferma definitiva del contributo spettante nei termini precisati ai precedenti punti 3 e 4.

Nel caso di finanziamento richiesto a F.I.L.S.E. la decisione dell'ammontare del finanziamento concesso viene comunicata all'Ente interessato precisando altresì l'ammontare massimo dell'investimento teorico ammissibile

## 9. SPESE AMMISSIBILI

Gli investimenti programmati sono ammissibili nel limite massimo complessivo di 750.000 Euro se il finanziamento viene richiesto alla Banca o di 300.000,00 Euro nel caso in cui il finanziamento sia richiesto a F.I.L.S.E. (anche se l'investimento totale risulta di entità più elevata) nell'ambito di una o più delle seguenti tipologie di spesa, al lordo dell'IVA:

- a) progettazione, direzione lavori, oneri per le concessioni edilizie e collaudi di legge, fino ad un valore massimo del 5% del totale degli investimenti ammissibili relativi alle opere civili;
- b) acquisto di immobile, purché non abbia beneficiato nel corso dei dieci anni precedenti di agevolazioni pubbliche;
- c) costruzione o ristrutturazione di fabbricati, opere murarie ed assimilate (compresi impianti tecnologici);
- d) acquisto di macchinari, impianti produttivi ed attrezzature varie ed arredi nuovi di fabbrica, compresi quelli necessari all'attività amministrativa dell'impresa e con esclusione di quelli relativi all'attività di rappresentanza nonché dei mezzi mobili;
- e) programmi informatici commisurati alle esigenze produttive gestionali dell'ente.

Sono ammissibili le spese riferite a programmi di investimento a partire dai sei mesi precedenti la domanda di agevolazione e/o costituiti anche dalla sommatoria di più investimenti, purché riconducibili ad un unico intervento generale finalizzato ad apportare migliorie significative.

Al fine della verifica del rispetto delle suddette condizioni fa fede la data del primo titolo di spesa.

Sono ammissibili i titoli di spesa nei quali l'importo complessivo imponibile dei beni agevolabili sia almeno pari a 516,46 Euro, e purché tali beni siano iscritti a libro cespiti e ammortizzati in più esercizi.

Con riferimento alle spese di cui alla lettera b), in ottemperanza a quanto previsto dal regolamento comunitario 1685/2000 come modificato dal Regolamento (CE) 448/2004, le spese saranno ammissibili solo se documentate anche da certificazione da parte di qualificato professionista, iscritto ad albo pubblico, attestante che il prezzo d'acquisto non risulta superiore al valore di mercato e la conformità dell'immobile stesso con la normativa nazionale.

**Non sono ammissibili** le spese non puntualmente sopra citate ed in particolare:

- per la gestione corrente dell'Ente;
- per prestazioni effettuate con personale dell'Ente richiedente inclusi i soci, gli amministratori e coloro che comunque ricoprono cariche sociali;
- fatturate all'ente richiedente da altro Ente che si trovi con il primo, nelle condizioni di cui all'articolo 2359 del Codice Civile, o nel caso in cui entrambi siano partecipati per almeno il 25% da un medesimo altro soggetto;
- relative al trasferimento a vario titolo della disponibilità di beni mobili e immobili in capo a coniugi, parenti ed affini entro il terzo grado in linea diretta e collaterale di soci ed amministratori;
- relative ad opere di manutenzione ordinaria (art. 3 D.P.R. 06/06/2001 n. 380);
- per acquisto di scorte, nonché alle operazioni di mero finanziamento del passivo dell'Ente;
- spese relative ad attività di rappresentanza;
- materiale di consumo.

I pagamenti dei titoli di spesa non possono essere regolati per contanti, permuta e compensazione pena l'esclusione del relativo importo dalle agevolazioni.

## 10. EROGAZIONE DELLE AGEVOLAZIONI

### 10.A – Contributo c/interessi relativo al finanziamento concesso da una Banca convenzionata

La Banca che ha ricevuto la domanda di finanziamento agevolato svolge l'attività istruttoria relativa alla concessione del finanziamento stesso per quanto di sua competenza ed assume, entro novanta giorni dalla data di presentazione della domanda medesima, la relativa delibera. L'esito - sia positivo che negativo - e la relativa data della delibera vengono comunicate dalla Banca a F.I.L.S.E.. Ricevuta la decisione da F.I.L.S.E., la Banca stipula entro 30 giorni dalla data di decisione medesima – qualora non vi abbia già provveduto – il contratto di finanziamento e decide in ordine all'erogazione del finanziamento stesso.

Completata l'erogazione del finanziamento a fronte di documentazione rilasciata in copia dall'Ente, che attesti lo stato d'avanzamento, la Banca trasmette a F.I.L.S.E. – al fine dell'erogazione del contributo – copia del contratto di mutuo corredato del piano di ammortamento definitivo.

Contemporaneamente l'Ente beneficiario trasmette a F.I.L.S.E. la relativa documentazione di spesa, ivi compresa - nel caso di esecuzione di opere murarie - una dichiarazione di un tecnico iscritto ad Ordine o Albo professionale attestante la natura dei lavori eseguiti, la congruità della spesa sostenuta nonché la conformità alla normativa in materia edilizia.

F.I.L.S.E. verifica tale documentazione, che deve essere accompagnata altresì da dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà ai sensi del DPR n. 445/2000 e successive modifiche ed integrazioni, rilasciata dall'Ente e attestante che le spese relative agli investimenti effettuati sono state integralmente e regolarmente pagate (vedere fac-simile di cui all'allegato 3B); dopodiché F.I.L.S.E. provvede alla liquidazione del contributo definitivo.

Il contributo viene erogato in un'unica soluzione.

La Banca provvede ad accreditare il contributo all'Ente entro 30 giorni dal versamento effettuato da F.I.L.S.E.

### 10.B – Finanziamento concesso direttamente da F.I.L.S.E.

L'erogazione del finanziamento a favore dell'Ente beneficiario avviene secondo le modalità sotto riportate ed utilizzando anche il fac-simile di cui all'allegato 4B.

#### Una prima quota del 50% del prestito:

- a) quale anticipo, al momento della stipula del contratto di finanziamento, previa presentazione di una polizza fideiussoria bancaria o assicurativa, per un importo pari all'anticipo stesso, che sarà svincolata contestualmente all'erogazione del saldo.

oppure

- b) quale acconto, al raggiungimento di uno stato di avanzamento della spesa pari ad almeno il 60% dell'investimento ammesso, previa presentazione della seguente documentazione di spesa:

- fotocopia delle fatture corredate da una dichiarazione resa dal legale rappresentante dell'Ente ai sensi degli artt. 47 e 76 del D.P.R. 445/2000 e successive modifiche e integrazioni contenente:

1. l'elenco riepilogativo delle fatture, nel quale deve essere indicato il numero, la data, il fornitore, la descrizione del bene o del servizio acquisito e del relativo importo suddiviso tra imponibile ed I.V.A.;
2. l'attestazione della conformità delle copie di fatture esibite ai documenti originali, con l'attestazione che questi ultimi sono fiscalmente regolari e che la documentazione prodotta si riferisce a spese sostenute unicamente per la realizzazione dell'iniziativa finanziata;
3. l'attestazione che le fatture sono state pagate a saldo e che sulle stesse non sono stati praticati sconti e abbuoni, né emesse note di credito, al di fuori di quelli già evidenziati;
4. l'attestazione che le fatture non sono state emesse da altra impresa che si trovi con la richiedente, nelle condizioni di cui all'articolo 2359 del Codice Civile, o nel caso in cui entrambe siano partecipate per almeno il 25% da un medesimo altro soggetto;
5. l'attestazione che le fatture non sono riferite al trasferimento a vario titolo della disponibilità di beni mobili e immobili tra coniugi, parenti ed affini entro il terzo grado in linea diretta e collaterale.

### **Ulteriore quota del 25% del prestito:**

a) al raggiungimento di uno stato di avanzamento della spesa pari ad almeno il 25% dell'investimento ammesso nel caso dell'anticipo di cui alla lettera a) di cui sopra, previa presentazione della documentazione di spesa su indicata;

oppure

b) al raggiungimento di uno stato di avanzamento della spesa pari ad almeno l'85% dell'investimento ammesso nel caso dell'acconto di cui alla lettera b) di cui sopra, previa presentazione della documentazione di spesa su indicata.

**Saldo** ad ultimazione dell'investimento, previa presentazione della documentazione finale di spesa entro 60 giorni dall'ultimazione dell'investimento ovvero dalla comunicazione della decisione di concessione dell'agevolazione, nel caso di avvenuta ultimazione prima di detta comunicazione.

La documentazione finale di spesa è costituita da:

- fotocopia delle fatture corredate da una dichiarazione resa dal legale rappresentante dell'impresa ai sensi degli artt. 47 e 76 del D.P.R. 445/2000 e successive modifiche e integrazioni contenente:
  1. l'elenco riepilogativo delle fatture, nel quale deve essere indicato il numero, la data, il fornitore, la descrizione del bene o del servizio acquisito e del relativo importo suddiviso tra imponibile ed I.V.A.;
  2. l'attestazione della conformità delle copie di fatture esibite ai documenti originali, con l'attestazione che questi ultimi sono fiscalmente regolari e che la documentazione prodotta si riferisce a spese sostenute unicamente per la realizzazione dell'iniziativa finanziata;
  3. l'attestazione che le fatture sono state pagate a saldo e che sulle stesse non sono stati praticati sconti e abbuoni, né emesse note di credito al di fuori di quelli già evidenziati;
  4. l'attestazione che le fatture non sono state emesse da altra impresa che si trovi con la richiedente, nelle condizioni di cui all'articolo 2359 del Codice Civile, o nel caso in cui entrambe siano partecipate per almeno il 25% da un medesimo altro soggetto;
  5. l'attestazione che le fatture non sono riferite al trasferimento a vario titolo della disponibilità di beni mobili e immobili tra coniugi, parenti ed affini entro il terzo grado in linea diretta e collaterale;
- relazione illustrativa sul programma, sui risultati ottenuti e sui costi sostenuti;
- perizia asseverata sull'intervento realizzato, redatta da tecnico qualificato iscritto ad albo pubblico attestante la regolare esecuzione del progetto e la sua conformità con il progetto finanziato.

## **11. OBBLIGHI DEI BENEFICIARI**

I beneficiari dell'agevolazione sono obbligati a:

- a) eseguire l'iniziativa finanziata in conformità alle finalità dichiarate;
- b) comunicare alla Banca finanziatrice e a F.I.L.S.E. eventuali variazioni o modifiche sostanziali dei contenuti dell'intervento finanziato; sono ammesse variazioni o modifiche sostanziali nel limite massimo del 20% delle singole voci di spesa ammessa, anche a seguito di varianti progettuali nel rispetto delle norme urbanistiche vigenti, solo nel limite della somma dichiarata ammissibile a finanziamento, e purché non alterino le finalità dell'intervento, fermo restando che, a consuntivo, la spesa di investimento totale realizzata non potrà comunque essere inferiore al 60% di quella ammessa all'agevolazione;
- c) conservare a disposizione di F.I.L.S.E., per un periodo di tre anni, a decorrere dalla data di completamento delle iniziative finanziate, la documentazione di spesa;
- d) comunicare tempestivamente la rinuncia all'esecuzione dell'investimento;
- e) non trasferire la proprietà o la disponibilità a qualsiasi titolo per atto volontario dei beni oggetto dell'investimento nell'arco dei tre anni dalla data di completamento dell'investimento;
- f) conservare i beni mobili funzionali all'attività dell'Ente e la destinazione d'uso degli immobili oggetto di finanziamento, per almeno tre anni dal completamento dell'investimento, pena la revoca del finanziamento;
- g) rispettare le vigenti norme edilizie ed urbanistiche, sul lavoro, sulla prevenzione degli infortuni e sulla salvaguardia dell'ambiente.

In parziale deroga dall'obbligo di cui alla lettera e) del presente punto, i beni oggetto dell'agevolazione possono essere trasferiti ad altro Ente prima del prescritto termine di tre anni dal completamento dell'investimento, nel caso di operazioni di fusione, scissione, conferimento o cessione d'azienda o di ramo d'azienda, donazione, a condizione che l'ente subentrante sia in possesso dei requisiti soggettivi prescritti dall'avviso e che sottoscriva gli impegni assunti dal soggetto beneficiario relativamente agli obblighi prescritti.

## 12. REVOCHE

La revoca delle agevolazioni ed il conseguente recupero delle somme erogate, compresi gli interessi legali dal momento dell'erogazione a quello della restituzione, potrà essere disposta da F.I.L.S.E. qualora il beneficiario:

- abbia sottoscritto dichiarazioni o abbia prodotto documenti risultanti non veritieri;
- non abbia rispettato gli obblighi a suo carico, di cui al precedente punto 11 lett. a), b), c), d), e), f), g);
- relativamente all'agevolazione di cui al punto 4.b), non abbia rispettato l'obbligo della destinazione dell'investimento alle attività dell'ente; in tal caso, il contributo sarà revocato totalmente o parzialmente a seconda che i beni vengano distratti totalmente o parzialmente alla loro destinazione.

E' consentito, entro i tre anni dal completamento dell'investimento, il trasferimento, all'interno del territorio regionale, da una ad altra unità locale dello stesso Ente, dei beni oggetto del finanziamento previa comunicazione scritta a F.I.L.S.E.; il trasferimento non previamente comunicato a F.I.L.S.E. comporta la revoca dell'agevolazione. In caso di rimborso del finanziamento concesso da F.I.L.S.E. oltre i termini previsti dal contratto è prevista l'applicazione di un tasso moratorio pari a tasso legale + 5 punti percentuali fino alla data effettiva di restituzione dell'importo erogato. In tale caso, inoltre, la Regione Liguria potrà valutare la possibilità di rivalutare l'accreditamento in essere.

## 13. CONTROLLI

La Regione e la F.I.L.S.E. S.p.A potranno effettuare in qualsiasi momento controlli, anche attraverso ispezioni e sopralluoghi, finalizzati ad accertare la regolarità della realizzazione delle iniziative finanziate, nonché la loro conformità alle finalità per le quali le iniziative stesse sono state finanziate.

## 14. COMITATO TECNICO

Per le valutazioni relative alla concessione delle agevolazioni, F.I.L.S.E. si avvale di un Comitato Tecnico composto da tre esperti qualificati in materia, due dei quali individuati dalla Regione e uno individuato dalla stessa F.I.L.S.E..

## 15. INFORMATIVA AI SENSI DELL'ART. 13 DEL D.LGS. 196/2003

Si informa, ai sensi del D. Lgs. 196/2003, che i dati acquisiti saranno utilizzati esclusivamente per le finalità relative al procedimento amministrativo per i quali vengono raccolti, con le modalità previste dalla normativa vigente. Ai sensi dell'art. 7 del decreto legislativo citato, l'interessato può accedere ai dati che lo riguardano e chiederne l'aggiornamento, la rettifica ovvero, quando ne ha interesse, l'integrazione e, se ne ricorrono gli estremi, la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco, inviando richiesta scritta al titolare del trattamento. Titolare del trattamento è F.I.L.S.E. S.p.A.